IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 38 del Decreto Interministeriale 129/2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l'art. 45 del Decreto Interministeriale 129/2018 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

ATTESO che chiunque richieda l'utilizzo dei locali dovrà acquisire in prima istanza l'autorizzazione per iscritto dell'ente proprietario dell'immobile, ossia l'Ente Provincia

VISTO il Regolamento Provinciale per la concessione a terzi dei locali e attrezzature presso gli Istituti Scolastici di competenza in orario extra scolastico approvato con la delibera di Consiglio provinciale n. 15 del 20 aprile 2017, in particolare l'art. 2

RITENUTO l'obbligo a norma di legge di fissare i limiti e i criteri per la concessione in uso dei locali scolastici di cui il Dirigente dovrà tener conto ai fini di esprimere un parere che può essere favorevole o sfavorevole all'uso dei locali

Adotta il seguente

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE A TERZI

PREMESSA

L'art. 2 del "***Regolamento Provinciale per la concessione a terzi dei locali e attrezzature presso gli Istituti Scolastici di competenza in orario extra scolastico" approvato con la delibera di Consiglio provinciale n. 15 del 20 aprile 2017 reca:***

"La Provincia concederà in uso, in orario extrascolastico, locali ed attrezzature, secondo i criteri previsti negli articoli successivi. Il Preside concederà in uso, in orario extrascolastico, locali ed attrezzature, per un massimo di giorni tre, previo assenso del Consiglio d'Istituto e nel rispetto dei criteri previsti negli articoli successivi.

Nel rispetto delle norme vigenti, che vietano qualunque attività che persegua scopi di lucro, i terzi autorizzati sono tenuti ad avere un proprio statuto e bilancio a pena di esclusione della concessione.

I locali e le attrezzature scolastiche non possono essere utilizzate per:

- ***manifestazioni aventi fini di propaganda ideologica,***
- ***lo svolgimento di concerti e attività di pubblico spettacolo in genere.***

Per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, culturali e sportive, i terzi devono essere regolarmente autorizzati dagli organi competenti.

E' fatto divieto ai terzi autorizzati d'installare attrezzi fissi e di sistemare impianti che possono ridurre o alterare la disponibilità e lo spazio dei locali o danneggiare impianti fissi o mobili, senza l'autorizzazione della Provincia di Taranto da concedersi previo parere motivato del Consiglio d'Istituto. L'uso di impianti mobili sarà possibile solo dopo preventivo collaudo dei medesimi e parere di idoneità da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Ente."

Art 1. OGGETTO

A norma dell'art. 45 del D.I. n.129/2008, il Consiglio di Istituto delibera i criteri generali e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico, di alcune attività negoziali, fra le quali l'utilizzo da parte di soggetti terzi di locali appartenenti all'istituzione scolastica" (comma 2, lettera D).

Di seguito vengono indicati tali criteri, ricorrendo i quali il D.S. provvederà direttamente alla concessione in uso della palestra scolastica dell'IISS "Mondelli" a terzi.

Art 2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE

1. L'uso delle palestre e delle relative attrezzature e servizi può essere richiesto unicamente dai soggetti individuati a norma dell'art 8 del "***Regolamento Provinciale per la concessione a terzi dei locali e attrezzature presso gli Istituti Scolastici di competenza in orario extra scolastico".***

2. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante dell'Associazione sportiva richiedente è rivolta all'Ente proprietario (Provincia) e al Dirigente Scolastico interessato.

3. L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico e comunque entro il 30 settembre, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo *TAIS02700L@pec.istruzione.it.*

4. La richiesta deve contenere:
   - l'indicazione del richiedente;
   - l'indicazione della sede legale con dichiarazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
   - l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
   - la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
   - la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
   - la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).

Art 3. CONCESSIONE

1. La palestra viene concessa in uso esclusivamente in orario extrascolastico, subordinatamente ad eventuali attività extracurricolari (pomeridiane) della scuola, di norma nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 giugno di ciascun anno scolastico (periodo coincidente con la maggiore disponibilità di personale scolastico nei plessi).

2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

3. La palestra può essere concessa in uso a terzi esclusivamente per attività compatibili con la finalità intrinseca di detto spazio: non possono quindi essere autorizzate attività che possono danneggiare la pavimentazione (pattinaggio, corsi di ballo) o che prevedono finalità commerciali o comunque non didattico-educative. Al di fuori di questa casistica, ulteriori usi particolari verranno valutati di volta in volta dal Consiglio di Istituto prima della autorizzazione/diniego.

4. Il Dirigente Scolastico, previa verifica del rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento dal Consiglio di Istituto sull'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi soggetti e di ogni normativa in materia, provvede ad autorizzare direttamente l'utilizzo della struttura, informando delle avvenute concessioni il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.

Art 4. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

4.1 Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche o integrazioni in relazione all'attività svolta. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

4.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art 5. DOVERI DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.

5.2 Le associazioni concessionarie dei locali dovranno provvedere direttamente a proprie spese alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.

5.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

5.4 Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. E' fatto divieto di introdurre attrezzi fissi.

5.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

5.6 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

5.7 E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

5.8 E' assolutamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzi che non siano stati espressamente previsti all'atto della concessione.

5.9 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche. Al termine del periodo autorizzato il Concessionario deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna.

5.10 Nel caso il Dirigente Scolastico riscontri inadempienze da parte del concessionario, con particolare riferimento alla conservazione-rispetto della struttura o alla pulizia ed igienizzazione degli spazi dopo l'utilizzo, provvede per iscritto a diffidare il concessionario richiamandolo al rispetto delle condizioni di uso, dando contestualmente comunicazione all'Ente proprietario Provincia e al Consiglio di Istituto.

In caso di ulteriore mancata osservanza, in tempi brevi il Dirigente Scolastico comunica per iscritto al concessionario la revoca formale della concessione in uso della struttura, informandone contestualmente la Provincia e il Consiglio di Istituto.

Art 6. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Art 7. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste e urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

Art 8. ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.

Art 9. CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO

I soggetti richiedenti devono espressamente dichiarare nell'istanza di aver preso conoscenza del presente regolamento, del regolamento generale d'Istituto e di ogni modifica e integrazione intervenuta, in particolare per situazioni contingenti o temporanee (es. emergenza sanitaria Covid-19), di rispettare le prescrizioni e non potranno in alcun modo invocarne l'ignoranza.

Art 10. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Per l'utilizzo della struttura da parte di quanti ne facciano richiesta sarà richiesto il pagamento di una quota così definita:

- € 20,00 forfettarie per il generico impegno dell'Amministrazione nella gestione della concessione (attività amministrativa)
- € 16,59/ora per l'impegno di ogni collaboratore scolastico richiesto per apertura, pulizie, chiusura, presidio di sicurezza;
- nelle giornate del sabato, della domenica o nei festivi sarà dovuta una maggiorazione del 30% sugli importi precedentemente indicati.

Non è previsto che unità di personale estraneo all'IISS Mondelli possa sostituirsi al personale interno per le attività di cui sopra.

Gli importi per tutti gli impegni straordinari del personale sono a carico del concessionario e saranno stabiliti di volta in volta in base ai tempi di utilizzo dello stesso e al vigente C.C.N.L.

Sarà comunque obbligo del concessionario citare la scuola come Ente sostenitore dell'iniziativa.

Specifiche deroghe al presente art. 10 saranno valutate caso per caso, deliberate dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile, sentito il parere dell'Ente proprietario.

Art 11. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Art 12. RINVIO

Per concessioni di utilizzo di competenza dell'Ente proprietario (Provincia), come definite all'art. 2 del "***Regolamento Provinciale per la concessione a terzi dei locali e attrezzature presso gli Istituti Scolastici di competenza in orario extra scolastico"*** richiamato in premessa, si rimanda all'applicazione del Regolamento stesso e alle norme eventualmente più restrittive riportate nel presente. Per quanto ulteriormente non previsto nel presente regolamento ed in quello provinciale si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art 13. NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento si applica alle richieste autorizzate successivamente alla sua approvazione, valendo per le precedenti quanto specificatamente deliberato dal Consiglio di Istituto.

APPENDICE EMERGENZA COVID-19

In relazione all'emergenza Covid-19 le società sportive che svolgono l'attività nella palestra scolastica si fanno garanti in solido dell'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione alla prevenzione della pandemia da Covid-19 e alla gestione delle emergenze legate alla diffusione del virus.

I comportamenti corretti di ragazzi e operatori dovranno essere garantiti per tutto il tempo di utilizzo e la sanificazione dovrà essere accurata ed approfondita dopo ogni singolo utilizzo sia per quanto riguarda i pavimenti, gli arredi e le attrezzature, che per bagni e spogliatoi.
Saranno altresì rispettati i Protocolli Sicurezza CONI e delle Federazioni delle diverse discipline sportive che si svolgeranno all'interno delle strutture scolastiche.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 del 26 ottobre 2021